

## PUGLIA

### REGOLAMENTO REGIONALE 11 MARZO 2015, n. 8 – “Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione” – CAPO V

#### CAPO V

##### Cimiteri per animali di affezione

###### Art. 24 Costruzione dei cimiteri per animali d’affezione

- 1) I progetti di costruzione dei nuovi cimiteri o di ampliamento e di quelli esistenti sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio comunale.
- 2) Presso l’ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d’insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200, dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.
- 3) La planimetria , predisposta da un tecnico abilitato, comprende le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

###### Art. 25 Competenza del Comune

- 1) Il Comune stabilisce l’iter amministrativo per ottenere l’autorizzazione della struttura cimiteriale, pubblica o privata, per animali da compagnia secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
- 2) Il Comune concede l’autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed, eventualmente, e gestisce le strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un gestore.
- 3) Al Comune compete:
  - a. Controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull’applicazione del presente regolamento.
  - b. collaborare con l’eventuale gestore e di concerto con l’ASL per l’informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
  - c. individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
  - d. concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
- 4) Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
- 5) L’Amministrazione comunale, anche su proposta dell’ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità e dell’ambiente.



## **Art. 26 Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale**

1) Compete all'Area Funzionale "C" del Servizio Veterinario della ASL:

- a. Il rilascio dei pareri di cui all'art. 25 comma 2;
- b. la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
- c. la comminazione delle sanzioni di cui al D.L.vo 1/10/2012 n. 186.

## **Art. 27 Compiti del Soggetto Gestore della Struttura**

1) Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento disciplina:

- a. la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
- b. il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
- c. la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- d. lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
- e. il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'ASL;
- f. le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene del Comune, dal presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio comunale;
- g. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;
- h. informazione preventiva al Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni da parte degli enti competenti;
- i. l'onere delle utenze;
- j. l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
- k. il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell'arco della giornata.

2) Ulteriori competenze del gestore possono essere definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

3) Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:



- a. estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
- b. specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
- c. ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
- d. estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
- e. ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
- f. qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

4) Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati in precedenza, all'infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un unico registro ed è conservato, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.

5) Il gestore, chiede al competente Ufficio della Regione Puglia, per il tramite della ASL, la registrazione e/o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.

#### **Art. 28 Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti**

1) La struttura è deputata ad accogliere spoglie di animali detti "d'affezione" o "da compagnia", classificate nella "Categoria 1" dei "sottoprodotti" di origine animale non destinati all'alimentazione di cui al Regolamento CE n° 1069/2009, art. 8.

2) Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale. E' richiesta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa di morte con l'esclusione di malattie infettive e diffuse gravi. Tale certificazione è richiesta anche per il trasporto delle spoglie animali. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.

3) I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'ASL.

4) Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.

5) Possono essere offerti a pagamento i seguenti servizi:

- a. trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
- b. confezionamento feretri;
- c. seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
- d. disseppellimento degli stessi;
- e. incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;



- f. tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati;
- g. tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
- h. estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione. I prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati.

6) Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

## **Art. 29 Trasporto**

1) Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Regolamento CE n° 1069/2009 e del Regolamento UE n° 142/2011, delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).

2) Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore nero riportante la dizione "sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

3) Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.4, che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

4) Qualora il trasporto di spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'Autorità competente regionale, ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia n°2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. UE 142/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.

5) Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione "prodotto derivato di origine animale di categoria 1".



6) Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all' interno e a cura del cimitero.

### **Art. 30 Caratteristiche strutturali e funzionali**

1) Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali e della ASL è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a. la fascia di rispetto;
- b. le aree di parcheggio;
- c. gli accessi;
- d. la viabilità interna;
- e. la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
- f. gli edifici dei servizi collaterali

2) Alla planimetria è allegata una relazione tecnica dalla quale risultano:

- a. collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b. la sua estensione;
- c. l'orografia;
- d. la natura fisico chimica del terreno;
- e. la profondità e la direzione della falda freatica.

3) La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non è inferiore a m. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessino l'area di rispetto di edifici preesistenti.

4) E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.

5) L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.

6) Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.

7) La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.

8) L'intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.

9) La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.

10) E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.



11) La struttura dispone, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi sostitutivi.

12) Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento.

### **Art. 31 Impianti e funzioni collaterali**

1) La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:

- a. aree di seppellimento;
- b. area per dispersione ceneri;
- c. cella frigorifera a contenuto plurimo;
- d. colombario - ossario;
- e. colombario - cinerario;
- f. sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
- g. eventuale forno inceneritore.

2) Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

- a. ufficio con attesa per il pubblico;
- b. archivio;
- c. spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- d. servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
- e. spazio per confezionamento feretri;
- f. ripostigli e deposito attrezzi.

### **Art. 32 Fosse di seppellimento**

1) Il cimitero dispone di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree, se più di una, sono individuate con numeri romani, e distinte per turni di disseppellimento di cui al successivo comma 2, art. 33.

2) Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, sono disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto. L'identificativo della fossa, individuato come sopra, è riportato sul registro delle partite. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.

3) La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).

4) Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con l'identificativo di cui al



comma 2 e da una lapide o targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte). Il cippo può essere omesso qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.)

### **Art. 33 Sistema di seppellimento**

- 1) Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
- 2) Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale.
- 3) Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
- 4) I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
- 5) I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4, anche se non individualmente e senza targa identificativa.
- 6) Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
- 7) In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.
- 8) Restano invariati gli obblighi di comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.

### **Art. 34 Sistema di incenerimento**

- 1) L'incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
- 2) L'impianto, deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n° 1069/2009, con le modalità riportate nella DGR n°2234 del 30/11/2013 e deve soddisfare le condizioni



generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n° 142/2001 (Allegato III capo I e III).

3) Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;
- b. l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
- c. devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

4) Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.

5) I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.

6) Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.

7) Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992.

